
SOCI

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO DELIETI
Avvocato

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ASSOCIATI

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

MASSIMO DELLI
Consulente del Lavoro

CONTATTI

PARMA, 43121
Stradello Marche n.6,
Tel.+39 0521 237578

LANGHIRANO, 43013
Via XX Settembre n.6,
Tel.+39 0521 853 989

Mai: info@studiofurlotti.it
Sito: www.studiofurlotti.it

OGGETTO: Nuova aliquota per la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni

A decorrere dall'1.1.2026 è stata aumentata dal 18% al 21% l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo di acquisto di partecipazioni detenute, al di fuori dell'attività di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali e da enti non commerciali.

Resta invece ferma al 18% l'imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione dei terreni, sia agricoli sia edificabili.

La convenienza della rivalutazione andrà quindi valutata in relazione al possibile risparmio d'imposta in caso di successiva cessione delle partecipazioni.

In termini generali, il regime risulta conveniente quando l'imposta sostitutiva del 21% è inferiore all'imposta del 26% che graverebbe sulla plusvalenza in assenza di affrancamento.

Considerato che il rapporto tra i due parametri è di 0,8077 (21%/26%), il regime risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore al 80,77% del valore normale della partecipazione oppure di quello rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate¹.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 novembre dell'anno di riferimento, in un'unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi del 3%.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Annalisa Ghillani

¹ Si ricorda che per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni è necessario redigere una perizia giurata di stima, mentre per le partecipazioni quotate è prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato con la media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.